

| |
|------------|
| REV: 03 |
| 13.01.2022 |



***PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE
VERIFICHE DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER
ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO***

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. SCOPO | 3 |
| 2. CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 3. RIFERIMENTI NORMATIVI E SANZIONI | 4 |
| 4. DEFINIZIONI | 6 |
| 5. RESPONSABILITÀ..... | 7 |
| 6. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE..... | 7 |
| 7. SISTEMA DI CONTROLLO..... | 7 |
| 8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI..... | 9 |
| 9. ESITI DEL CONTROLLO | 11 |
| 10. LUOGO DELLA VERIFICA E INFORMATIVA PRIVACY..... | 13 |
| 11. COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE PER MANCANZA DI GREEN PASS..... | 14 |
| 12. OBBLIGHI E DIVIETI PER L'INCARICATO ALLA VERIFICA | 15 |
| 13. ATTIVITA' DI VERIFICA PER I LAVORATORI IN TRASFERTA E FUORISEDE..... | 16 |
| 14. STRUMENTI DI VERIFICA | 16 |



1. SCOPO

Nell'ambito del "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*", a seguito della promulgazione del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 19.11.2021, n. 165, CEG Elettronica Industriale S.p.A., con la presente procedura, intende definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato presso i locali aziendali della CEG Elettronica Industriale S.p.A., anche sulla base di contratti esterni.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'obbligo di certificazione verde si applica a:

- Lavoratori dipendenti;
- Lavoratori in somministrazione;
- Lavoratori autonomi e collaboratori;
- Datori di Lavoro;
- Soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro;
- Lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni (manutentori, ecc.).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E SANZIONI

L'art. 9 *septies*¹ del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.06.2021, n. 87, impone l'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere presso i luoghi di lavoro privati.

In particolare, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge n. 52 del 2021 (v. *infra*). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 9 del citato art. 9 *septies* statuisce, inoltre, che *“In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”*.

Per i lavoratori, che accedono ai luoghi di lavoro privi della certificazione verde, è attualmente prevista la **sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro**, irrogabile dalle autorità competenti come previsto dal D.L., oltre alle **sanzioni disciplinari**, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente.

L'art. 4 *quinqüies* del Decreto Legge 44/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 28.05.2021, n. 76, introdotto dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 1/2022 prevede, altresì, che: *“a decorrere dal 15 febbraio 2022 (e comunque non oltre il 15 giugno 2022) i soggetti di cui agli articoli ... 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge*

¹ Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3, D.L. 21.09.2021, n. 127 con decorrenza dal 22.09.2021, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 165 del 19.11.2021 con decorrenza dal 21.11.2021.



22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater (del Dl. 1/2022), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021".

In particolare, sono tali le certificazioni verdi COVID-19 che attestano una delle seguenti condizioni:

"a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo".

Sicché, alla stregua della suindicata normativa, a **partire dal 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori italiani, comunitari, nonché i cittadini stranieri di cui agli art. 34 e 35 del D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (inclusi coloro che compiranno i cinquanta anni entro il 15 giugno 2022) ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, sono obbligati a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 c.d. "Rafforzata", di cui al citato art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.**

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione: detta inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

I lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie saranno adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.



Restano confermate tutte le prescrizioni presenti nel “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” in vigore presso lo scrivente datore di lavoro.

4. DEFINIZIONI

Certificazione Verde: certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. n. 52/2021, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.06.2021, n. 87.

Green Pass: Certificazione Verde.

Green pass cd. base: Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass cd. rafforzato: Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (secondo le modalità precisate al paragrafo n. 3 della presente procedura). Il green pass cd. rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021; Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021).

Incaricato al Controllo: Persona incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 e per la sua ricezione e conservazione in azienda.

Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, di formazione o di volontariato.

Procedura: Modo specifico per svolgere un’attività o un processo.



VerificaC19: Applicazione avente lo scopo di verificare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde.

APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso.

5. RESPONSABILITÀ

Datore di Lavoro: responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione e della attuazione della presente procedura.

Incaricato al Controllo: responsabile delle attività di controllo previste dalla presente procedura.

6. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

L'incaricato al controllo della certificazione verde è designato, con atto formale, dal datore di lavoro attraverso lettera di incarico, di cui modello "Allegato A" delle Schede Allegate.

7. SISTEMA DI CONTROLLO

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, presso i locali della CEG Elettronica Industriale S.p.A., potrà essere effettuato, quotidianamente:

- ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro in maniera massiva (a tappeto) e generalizzata, o a campione, ad ogni inizio di giornata lavorativa o turno;
- successivamente all'accesso: a campione, in considerazione della difficoltà di effettuare i controlli all'ingresso ovvero dell'attività svolta all'esterno della sede lavativa abituale, in misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale.



Al fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli periodici/continuativi da parte dei rispettivi datori di lavoro (Allegato C ter), con riserva di accertamento *una tantum* da parte dell'Azienda.

La consegna del certificato verde non esonera il lavoratore dal relativo possesso: essa comporta solo l'esonero del lavoratore dalle verifiche previste dalla presente procedura. La consegna è, inoltre, facoltativa e può avvenire in qualsiasi momento: il lavoratore che non intende avvalersi di tale facoltà continuerà a essere sottoposto ai controlli ai sensi della presente procedura.

CEG Elettronica Industriale S.p.A. intende consentire l'esercizio della facoltà di consegnare la certificazione Covid-19 per essere esonerati dai controlli previsti dalla Procedura, esclusivamente, ai propri lavoratori dipendenti, collaboratori, stagisti e lavoratori in somministrazione.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI

A. La verifica della certificazione verde COVID-19 potrà essere eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del datore di lavoro o del soggetto verificatore, e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario.

Il datore di lavoro, o l'incaricato al controllo, attraverso l'APP "VerificaC19" procede alla lettura del QR-Code.

L'applicazione mostrerà al datore di lavoro o all'incaricato al controllo le seguenti informazioni:

- **Validità o non validità** della Certificazione Verde (*Green Pass*);
- **Nome, cognome e data di nascita** dell'intestatario.



B. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo, CEG Elettronica Industriale S.p.A. potrà utilizzare specifiche funzionalità, predisposte dal Ministero della Salute, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso le seguenti modalità alternative:

- a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
- b) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti.

C. I lavoratori che intendano richiedere la consegna della certificazione verde Covid-19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021, comunicano la propria volontà mediante una apposita richiesta (Allegato C quater) da consegnare al datore di lavoro o all'incaricato.

Ricevuta la copia cartacea, in busta chiusa, della certificazione, il datore di lavoro o l'incaricato, attraverso la App VerificaC19, ne controllerà l'autenticità, la validità e l'integrità; procederà alla conservazione nel rispetto dei principi e delle norme poste a tutela dei dati personali.

Con la consegna, il lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della validità della propria certificazione verde COVID-19, ivi comprese le eventuali proroghe per effetto di nuova vaccinazione o la sospensione per sopraggiunto contagio.



Alla scadenza del green pass consegnato, il lavoratore dovrà munirsi di altra certificazione, laddove prevista dalle disposizioni vigenti al momento.

A seguito della ricezione della copia del green pass, il Datore di Lavoro e/o il soggetto incaricato riserva di effettuare un controllo una tantum (mediante l'App VerificaC19) per accertare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione ricevuta.

9. ESITI DEL CONTROLLO

9.a. In caso di controlli all'ingresso.

9.a.1. Una volta **confermata la validità** della certificazione, il datore di lavoro o il suo incaricato **consentirà l'accesso** in azienda al soggetto interessato.

Il datore di lavoro, o l'incaricato, dovrà **consentire l'accesso** nei luoghi di lavoro **al soggetto interessato** sprovvisto di Certificazione Verde (*Green Pass*) ma **in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti del Ministero della Salute**, il quale, con circolare n. 0059069-23/12/2021, ha chiarito che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022, confermando, nel contempo, che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- b. la dicitura: soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- c. la data di fine validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";

- d. dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- e. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

9.a.2. Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro. Il verificatore registrerà il fatto su apposito modello (Allegato B delle Schede Allegate), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per i consequenziali adempimenti.

In caso di rifiuto di sottoscrizione della comunicazione, di cui all'Allegato B delle Schede Allegate, da parte lavoratore, il datore di lavoro invierà una delle missive di assenza ingiustificata per mancata esibizione o non possesso della certificazione verde (Allegati F e G delle Schede Allegate).

In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto verrà informato il rispettivo datore di lavoro.

9.b. In caso di controlli all'interno del luogo di lavoro.

9.b.1. Il controllo con esito positivo consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il datore di lavoro, o l'incaricato, dovrà consentire **la permanenza** nei luoghi di lavoro **al soggetto interessato** sprovvisto di Certificazione Verde Covid-19 ma **in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti del Ministero della Salute** di cui al paragrafo 9.a.1.



9.b.2. Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro. Il verificatore registrerà il fatto su apposito modello (allegato B), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza.

In caso di rifiuto di sottoscrizione della comunicazione, di cui all'Allegato B delle Schede Allegate, da parte del lavoratore, il datore di lavoro invierà una delle missive di assenza ingiustificata per mancata esibizione o non possesso della certificazione verde (Allegati F e G delle Schede Allegate).

In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari.

Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e verrà informato il rispettivo datore di lavoro. In ogni caso, del fatto verrà redatto apposito verbale (Allegato B delle Schede Allegate) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In ogni caso, il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

10. LUOGO DELLA VERIFICA E INFORMATIVA PRIVACY

La verifica del certificato verde o del certificato di esenzione avrà luogo nel rispetto dei principi e delle norme poste a tutela dei dati personali.

Idonea informativa è affissa in corrispondenza degli accessi o dei luoghi di verifica e/o pubblicata sul sito aziendale.



In ogni caso, copia dell'informativa dovrà essere resa disponibile qualora l'interessato al trattamento formuli richiesta.

11. COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE PER MANCANZA DI GREEN PASS

Il possesso del Green Pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda e anche provocare problemi organizzativi e danni economici. L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare settimanalmente tramite e-mail (salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) al proprio responsabile eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del Green Pass.

Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività. Quindi, si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19, che verrà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un Green Pass valido. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 cd. rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione verde cd. rafforzata e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.



Tuttavia, fino al 15 giugno 2022, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, è possibile sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

12. OBBLIGHI E DIVIETI PER L'INCARICATO ALLA VERIFICA

L'incaricato alla verifica:

- **non può conservare** alcuna informazione aggiuntiva relativamente alle attività di verifica del green pass;
- **non può fotografare o salvare screenshot** dell'esito della verifica del qr code o della certificazione di esenzione;
- **non può cedere** l'incarico ad altro soggetto se quest'ultimo non è stato designato con atto formale e in ogni caso senza l'autorizzazione dal datore di lavoro;
- **deve avvertire** il datore di lavoro qualora rilevi situazioni non conformi al presente regolamento aziendale;
- **non deve procedere alla verifica di ulteriori dati** dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679.

13. ATTIVITA' DI VERIFICA PER I LAVORATORI IN TRASFERTA E FUORI SEDE

Tutti i lavoratori comandati in trasferta dovranno essere in possesso della certificazione verde, all'uopo, richiesta; in caso contrario, dovrà essere data comunicazione al datore di lavoro almeno 48 ore prima dell'inizio dell'attività di trasferta, così da rendere possibile la riorganizzazione dell'attività.

Periodicamente e a campione il datore di lavoro richiederà ai lavoratori comandati in trasferta di accedere ai locali aziendali per effettuare operazioni di verifica.

Ogni lavoratore comandato in trasferta dovrà presentare la certificazione verde in fase di accesso ai locali aziendali/o cantieri a cui è destinato durante tale attività.

Ove il lavoratore non rispetti le disposizioni della seguente procedura e, una volta giunto a destinazione, venga allontanato dai locali della trasferta perché privo di certificazione, il datore di lavoro valuterà l'eventuale addebito delle spese di trasferta sostenute, formulando la probabile contestazione disciplinare.

14. STRUMENTI DI VERIFICA

Il datore di lavoro mette a disposizione degli Incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

L'incaricato non utilizza dispositivi privati per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.

La presente procedura è pubblicata nel sito aziendale e viene affissa nei locali aziendali.

La documentazione relativa ai verbali di verifica è custodita presso l'ufficio del Responsabile delle Risorse Umane.

Bibbiena, 13/01/2022

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



CEG
Elettronica Industriale SpA



***SCHEDA ALLEGATA ALLA PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO***

Sommario

ALLEGATO A: LETTERA DI INCARICO PER VERIFICA GREEN PASS ART. 3 DEL D.L. N. 127/2021

ALLEGATO B: COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

ALLEGATO C: COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

ALLEGATO C bis: INFORMATIVA AI LAVORATORI OVER 50 - CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (CD. GREEN PASS RAFFORZATO) PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO C ter: INFORMATIVA SULLA CONSEGNA DEL GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO

ALLEGATO C quater: MODULO DI RICHIESTA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE C19

ALLEGATO C quinquies: MODULO CONSEGNA DI COPIA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE DA PARTE DEL LAVORATORE

ALLEGATO D: INFORMATIVA PER I LAVORATORI ESTERNI

ALLEGATO E: COMUNICAZIONE AI FORNITORI/CLIENTI

ALLEGATO F: COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA - MANCATA ESIBIZIONE

ALLEGATO G: COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA - NON POSSESSO

ALLEGATO H: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO H bis: INFORMATIVA PRIVACY CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI

ALLEGATO I: VERBALE DI VERIFICA

ALLEGATO L: CARTELLO - INGRESSI



Allegato A

LETTERA DI INCARICO PER VERIFICA GREEN PASS ART. 3 DEL D.L. N. 127/2021

La _____, in persona del suo legale rappresentante, con sede in _____,
alla via _____, Titolare del trattamento dei dati personali,

premessi che

- il DL n. 52/2021, convertito nella legge 87/2021, modificato dal DL 21/09/21 n. 127, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 19.11.2021, n. 165, prevede che, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga, a qualunque titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato deve essere in possesso, per accedere ai luoghi di lavoro, della certificazione verde COVID-19 (“green pass”);
- i datori di lavoro -nonché i loro delegati incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica sono tenuti a verificare il possesso di tale certificazione da parte dei propri dipendenti/collaboratori e dei terzi che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di lavoro per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Tutto ciò premesso, con la presente,

INCARICA

il Sig. _____ quale **Soggetto accertatore** alle verifiche, di cui all’ art. 3, c. 5, del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 e s.m.i., relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass).

Nella qualità di Soggetto designato effettuerà il controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal decreto-legge n. 105/2021, dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

La persona delegata alla verifica del certificato verde COVID-19 dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti istruzioni:

- verificare il possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" del Ministero della Salute, scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messa a disposizione dal datore di lavoro;
- verificare, in alternativa, la certificazione cartacea di esenzione dal green pass;
- verificare l'identità dell'utente, richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa da parte del soggetto da controllare, il delegato deve contattare il sottoscritto delegante;
- nel caso di verifica negativa di un lavoratore dell'azienda è precluso l'accesso del lavoratore al luogo di lavoro e va avvisato il sottoscritto delegante per la formalizzazione della comunicazione di assenza ingiustificata;
- nel caso di verifica negativa di un soggetto esterno all'azienda (appaltatore terzo, manutentore, fornitore, ecc.) è precluso l'accesso del soggetto esterno al luogo di lavoro;
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi e senza riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- prendere visione dell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021;
- in caso di dubbi rivolgersi al responsabile aziendale.

In caso di richiesta di consegna del green pass ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 così come modificato e convertito in L. 165/2021, da parte dei lavoratori, la persona delegata riceverà copia cartacea, in busta chiusa, delle certificazioni verdi per l'accesso al luogo di lavoro ai sensi del D.L. 127/2021. Attraverso la App VerificaC19 ne controllerà l'autenticità, la validità e



l'integrità e procederà alla conservazione in conformità al rispetto del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza, con misure di sicurezza tecniche ed organizzative e modalità tali da garantire il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati nel rispetto dei principi e delle norme poste a tutela dei dati personali.

La persona delegata alla verifica del certificato verde COVID-19 è, pertanto, anche incaricata al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679; è fatto esplicito divieto di divulgare i dati conosciuti, salvo i casi previsti dalla legge.

E', inoltre, vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile.

Il presente incarico ha durata fino a formale revoca.

Bibbiena, _____

Il legale rapp.te/delegante _____

Per accettazione del soggetto delegato _____



Allegato B

COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

Ai sensi della normativa vigente, che prevede che l'accesso ai luoghi di lavoro è condizionato al possesso ed esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) o di certificato equipollente (compreso il certificato di esenzione della vaccinazione anti SARS-CoV-2) in corso di validità, in data alle ore....., il/la signor/a, nato/a il..... in qualità di, è stato sottoposto, a cura dell'Incaricato designato dal Datore di Lavoro, a verifica della certificazione attraverso l'applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato.

La verifica in oggetto ha dato RISULTATO NEGATIVO in quanto:

- il soggetto non ha esibito alcuna certificazione;
- il soggetto ha esibito una certificazione che è risultata non valida (schermata rossa);
- la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19, eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta dal richiedente ha avuto esito negativo (scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021);
- la verifica della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta dal richiedente, ha avuto esito negativo (scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalla Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021);
- la verifica della identità del soggetto ha dato esito negativo.

Verificata l'assenza della condizione di legge per l'accesso nel luogo di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021, il sottoscritto, in qualità di verificatore a ciò abilitato con atto di individuazione del



RISCONTRA

l'assenza del requisito di legge previsto dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021 in capo al/alla sig./sig.ra..... e

- impedisce l'accesso dell'Interessato ai locali aziendali (in caso di controllo effettuato all'ingresso)
- allontana l'interessato dai locali aziendali (in caso di controllo effettuato durante la giornata, all'interno dei locali)

Il/la sig./sig.ra prende atto della preclusione all'accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge ed evidenza.....

Il presente verbale viene inviato al Datore di Lavoro/ufficio personale per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

- In caso di controllo effettuato durante la giornata, all'interno dei locali, trasmissione degli atti relativi alla violazione al Prefetto¹

Data..... ora.....

L'Incaricato al controllo

Il lavoratore

¹ Barrare la casella in caso di violazione accertata all'interno dei locali aziendali



Allegato C

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, sarà obbligatorio esibire la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021), per chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Pertanto, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto), sarà richiesto di possedere e di esibire quotidianamente, anche a campione, il Green pass. Tale verifica verrà effettuata, prioritariamente, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le modalità organizzative adottate in azienda in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

In ossequio al Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, Vi invitiamo a comunicare l'eventuale non possesso della certificazione verde al nostro ufficio del personale con un preavviso adeguato e, comunque, entro il _____ e successivamente, per tutta la vigenza della normativa, entro un termine congruo, al fine di consentire la necessaria programmazione delle attività lavorative, di mitigare le criticità organizzative ed i danni che le eventuali assenze per mancanza di Green Pass potranno comportare alla nostra azienda, oltre che di scongiurare il rischio di incorrere in sanzioni disciplinari ed amministrative.

Si informa che i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro,



saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, unitamente alle eventuali conseguenze disciplinari previste dalla normativa vigente.

Bibbiena, _____

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



Allegato C bis

Informativa ai lavoratori over 50

Controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass Rafforzato) per l'accesso ai luoghi di lavoro

Gentili lavoratori/lavoratrici,

si comunica che -in ottemperanza al D.L. n. 1 del 2022, che ha modificato il D.L. n. 44/2021- a far data **dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, per accedere al luogo di lavoro, **tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** -inclusi coloro che compiranno i cinquant'anni entro il 15 giugno 2022- sono obbligati a possedere ed esibire **il cd. green pass rafforzato** ovvero la certificazione verde Covid-19, rilasciata esclusivamente a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Pertanto, prima dell'ingresso in azienda o durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il Datore di lavoro o l'addetto incaricato verificherà il regolare possesso del Green Pass Rafforzato, mediante app Verifica C-19 e/o altre funzionalità di verifica previste dalla legge, da parte dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale.

Si rammenta che, nell'ipotesi in cui detti lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, gli stessi saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto



di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Si precisa che, per i giorni di assenza ingiustificata, non verrà corrisposta, poiché non dovuta, la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Si avverte, altresì, che CEG Elettronica Industriale S.p.A., dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, potrà sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

Per i suddetti lavoratori è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione: tale inosservanza è punita con una sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00.

I lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie verranno adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Bibbiena, _____

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



Allegato C ter

Informativa sulla consegna del green pass al datore di lavoro

Gentilissimi/e Lavoratori/Lavoratrici,

si comunica che la legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021, recante l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai luoghi di lavoro, ha introdotto la possibilità per i lavoratori di richiedere al datore di lavoro di consegnare la copia del proprio certificato, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione (art. 9-septies, co. 5, terzo periodo, del DL n. 52/2021).

La consegna del certificato verde non esonera il lavoratore dal relativo possesso: essa comporta solo l'esonero per il lavoratore -per tutta la durata della relativa validità- dalle verifiche periodiche/continuative previste dalla procedura aziendale, con riserva di accertamento *una tantum* da parte dell'Azienda.

La consegna del green pass è, inoltre, facoltativa e può avvenire in qualsiasi momento; il lavoratore che non intende avvalersi di tale facoltà continuerà a essere sottoposto ai controlli ai sensi della procedura aziendale.

Si informa, altresì, che CEG Elettronica Industriale S.p.A. consente l'esercizio della facoltà di consegnare il green pass -per essere esonerati dai controlli periodici/continuativi previsti dalla Procedura per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro adottata- a tutti i propri lavoratori dipendenti, collaboratori, stagisti e lavoratori in somministrazione. Di seguito, le modalità operative per richiedere la consegna del green pass, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-septies, co. 5, terzo periodo, del DL n. 52/2021:

- a) i lavoratori, che intendano richiedere la consegna del green pass, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-septies, co. 5, terzo periodo, del DL n. 52/2021, comunicano la propria intenzione mediante un'istanza da consegnare al datore di lavoro o all'incaricato al controllo;



b) la certificazione verde COVID-19 viene consegnata in copia cartacea, in busta chiusa, al datore di lavoro o all'incaricato alla ricezione della certificazione e al controllo. Ricevuta la certificazione, il datore di lavoro o l'incaricato, attraverso la App Verifica C19, ne accerterà l'autenticità, la validità e l'integrità; procederà, dunque, alla conservazione, previa sottoscrizione dell'informativa privacy da parte del lavoratore, nel rispetto dei principi e delle norme poste a tutela dei dati personali.

Con la consegna del green pass, il lavoratore si impegna a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione della validità della propria certificazione verde COVID-19, ivi comprese le eventuali proroghe, per effetto di nuova vaccinazione, o la sospensione, per sopraggiunto contagio.

Alla scadenza della validità del green pass consegnato, il lavoratore dovrà munirsi di altra certificazione, laddove prevista dalle disposizioni vigenti al momento.

È fatto espressa riserva al Datore di Lavoro o al soggetto incaricato di effettuare, a seguito della ricezione della copia del green pass, un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione ricevuta.

Cordiali saluti.

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



Allegato C quater

MODULO RICHIESTA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE C19

(ai sensi del Decreto-Legge 21 settembre 2021 e art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 19.11.2021, n. 165)

Il/la sottoscritto/a _____ (C.F.: _____), nato/a il _____, in qualità di _____ della _____

PREMESSO CHE:

- a) la legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021, recante l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. *green pass*, per l'accesso ai luoghi di lavoro, ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio certificato, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione (art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021);
- b) CEG Elettronica Industriale S.p.A., con propria Informativa, ha comunicato ai lavoratori la disponibilità a consentire l'esercizio della facoltà di consegnare il *green pass* per essere esonerati dai controlli previsti dalla Procedura per l'organizzazione delle verifiche del possesso del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro;
- c) In ogni momento il lavoratore ha la facoltà di revoca del consenso;
- d) Resta invariata la facoltà del datore di lavoro di eseguire i controlli come precedentemente organizzati.

DICHIARA

di voler consegnare la copia cartacea della propria certificazione verde COVID-19 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-septies, co. 5, terzo periodo, del DL n. 52/2021, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 19.11.2021, n. 165;

Bibbiena, _____

Il Lavoratore



Allegato C quinquies

**MODULO CONSEGNA DI COPIA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE DA PARTE DEL
LAVORATORE**

*(ai sensi del Decreto-Legge 21 settembre 2021 e art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021
convertito in legge, con modifiche, dalla L. 19.11.2021, n. 165)*

Il/la sottoscritto/a _____ (C.F.: _____), nato/a
il _____, in qualità di _____ della

DICHIARA

- di consegnare copia cartacea, in busta chiusa, della propria certificazione verde COVID-19 al datore di lavoro/all'incaricato al controllo per le verifiche di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro qualsiasi variazione della validità della certificazione verde COVID-19, ivi comprese le eventuali proroghe per effetto di nuova vaccinazione o la sospensione per sopraggiunto contagio;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per la consegna della certificazione verde covid 19 (green pass) al datore di lavoro da parte dei lavoratori (l. 165/2021) e di prestare al riguardo espresso consenso.

Bibbiena, _____

Il Lavoratore

Per Accettazione _____



Allegato D

INFORMATIVA PER I LAVORATORI ESTERNI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza per accedere o permanere in un luogo di lavoro, chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 127/2021 e s.m.i.).

Si ricorda che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata, mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa.

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione.

La legge sanziona il datore di lavoro, se non organizza e non effettua i controlli e non individua, formalmente, i soggetti preposti agli stessi.

Ai fini dell'accesso presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la procedura per l'organizzazione adottate dall'azienda. Si invita a trasmettere il documento ai Vostri lavoratori che accedono ai nostri luoghi di lavoro, sollecitandoli a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa contenute. Si informa che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, il lavoratore non potrà fare accesso ai locali aziendali, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali e, in tale ultima ipotesi, sarà soggetto al pagamento di una **sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro**, irrogabile dalle



autorità competenti, oltre alle **sanzioni disciplinari**, in conformità delle normative vigenti.

Si sottolinea che, a tutti i fini di legge, quindi, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale. Si invita, quindi, a volersi assicurare che il lavoratore sarà in possesso di green pass valido al momento dell'accesso in azienda. L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Bibbiena, _____

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



Allegato E

COMUNICAZIONE AI FORNITORI/CLIENTI

La presente per informare le SS.LL. che, conformemente ai dettami del Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127, la scrivente Società attuerà la verifica del possesso di valida Certificazione Verde Green Pass a tutti i lavoratori esterni (elenco non esaustivo: Manutentori, Corrieri, Autisti di automezzi, Consulenti in genere, Fornitori, Rappresentanti, Clienti, ecc.), i quali, a qualsiasi titolo e motivo, accederanno agli insediamenti di CEG Elettronica Industriale S.p.A. per prestare la propria attività lavorativa.

Nel caso in cui, al momento della verifica, il lavoratore esterno non sia in possesso di Green Pass valido, lo stesso non potrà accedere all'interno delle sedi aziendali.

Si ricorda, quindi, che, in conformità al citato Decreto Legge n. 127, siete invitati a voler ottemperare, anticipatamente, a quanto a Voi ed eventuali Vostri subfornitori in capo, inviandoci, pertanto, personale in possesso di Green Pass valido.

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021).

Bibbiena, _____

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



Allegato F

COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA - MANCATA ESIBIZIONE

Bibbiena, _____

Egregio/a Sig./Sig.ra

COGNOME NOME

Residenza

Raccomandata A.R.

Oggetto: Comunicazione di assenza ingiustificata, ai sensi del D.L. n. 127/2021

La presente per comunicarLe, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21/09/2021, n. 127, che in data gg/mm/aa, alle ore hh:mm, a seguito di regolare verifica del possesso del Green Pass, prima dell'accesso ai locali aziendali, tramite l'app "Verifica C19", Lei è risultato sprovvisto della suddetta certificazione.

Considerato che la normativa prevede che *"a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde"* e prendendo atto delle sanzioni previste dalla normativa medesima, si comunica che **Lei sarà considerato assente ingiustificato dal gg/mm/aa e fino alla presentazione della certificazione** (comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, fatte salve ulteriori proroghe di legge).

Non appena entrasse in possesso della suddetta certificazione, Le chiediamo di comunicarlo con immediatezza alla Direzione di codesta azienda: questo ci consentirà di procedere con una nuova verifica della certificazione per valutare la possibilità di farla accedere ai locali aziendali.

Nel caso di regolare possesso del Green Pass, Lei sarà, immediatamente, riammesso all'accesso ai locali, non essendo più considerabile come assente ingiustificato, e Le sarà riconosciuta regolare retribuzione dal momento stesso di esibizione della certificazione.

Distinti saluti. CEG Elettronica Industriale S.p.A. _____



Allegato G

COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA - NON POSSESSO

Bibbiena, _____

Egregio/a Sig./Sig.ra

COGNOME NOME

Residenza

Raccomandata A.R.

Oggetto: Comunicazione di assenza ingiustificata, ai sensi del D.L. n. 127/2021

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21/09/2021, n. 127, e alla luce della sua comunicazione di mancato possesso del Green Pass, regolarmente pervenuta tramite posta elettronica in data gg/mm/aa, alle ore hh:mm, si comunica che **Lei sarà considerato assente ingiustificato dal gg/mm/aa e fino alla presentazione della certificazione** (comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, fatte salve ulteriori proroghe di legge), in virtù della medesima normativa che prevede che “*a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde*”, stabilendo le consequenziali sanzioni in caso di violazione.

Non appena entrasse in possesso della suddetta certificazione, Le chiediamo di comunicarlo con immediatezza alla Direzione di codesta azienda: questo ci consentirà di procedere con la verifica della certificazione per valutare la possibilità di farla accedere ai locali aziendali.

Nel caso di regolare possesso del Green Pass, Lei sarà, immediatamente, riammesso all'accesso ai locali, non essendo più considerabile come assente ingiustificato, e Le sarà riconosciuta regolare retribuzione dal momento stesso di esibizione della certificazione.

Distinti saluti.

CEG Elettronica Industriale S.p.A. _____



Allegato H

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 127/2021.

Titolare del trattamento

CEG Elettronica Industriale S.p.A., con sede in Bibbiena (AR), alla via Nave, 11, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: Tel. _____; Fax _____; e-mail _____; pec _____.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- b) le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i locali della CEG Elettronica Industriale S.p.A., anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

Si segnala che per il personale della società CEG Elettronica S.p.A. la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione ed all'esecuzione del rapporto di lavoro.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati per:

- a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9-septies del DL

n. 52/2021, nonché di controllo dell'autenticità, della validità e della integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS- CoV-2.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale -il citato art. 9-*septies* del D.L. n. 52/2021- cui è soggetto il Titolare del trattamento.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;

- b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato.

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.

Tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e per la permanenza nel luogo di lavoro.

Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati da CEG Elettronica Industriale S.p.A.



che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate, esclusivamente, tramite l'App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse. Le certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione.

In nessun caso vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli.

I dati personali saranno comunicati alle funzioni aziendali coinvolte e al Prefetto in caso di violazione accertata all'interno del luogo di lavoro.

Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili *ex lege* esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione.

È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte a CEG Elettronica Industriale S.p.A., con sede in Bibbiena (AR), alla via Nave, 11, ai seguenti recapiti: Fax 0575-536367; e-mail info@cegelettronica.com ; pec cegelettronica@legalmail.it .

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare



reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 -
00187 - Roma, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.

Bibbiena, _____

CEG Elettronica Industriale S.p.A.



ALLEGATO H bis

**INFORMATIVA PRIVACY
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREENPASS) AL DATORE
DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI (L. 165/2021)**

La Legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021, recante l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) per accedere ai luoghi di lavoro, ha introdotto la possibilità, per i lavoratori, di poter consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass. Questo comporta la possibilità di essere esonerati dai controlli previsti per tutta la durata della validità del documento, in conformità all'art. 9-septies, comma 5, terzo periodo, del D.L. 52/2021.

La società CEG Elettronica Industriale S.p.A., con sede in Bibbiena (AR), alla via Nave, 11, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, informa, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità qui di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, il trattamento dei dati personali relativo alle attività di controllo, di consegna e di conservazione delle copie della certificazione verde COVID-19 (green pass), consegnata al datore di lavoro da parte dei lavoratori per accedere ai luoghi di lavoro, va ad integrare la policy privacy aziendale.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

L'azienda applica le misure tecnico-organizzative previste dal proprio sistema di gestione della privacy in ambito di consegna delle copie delle certificazioni verdi COVID-19, di conservazione e di distruzione.

I dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento con la finalità di permettere al lavoratore, che consegna spontaneamente copia della propria certificazione verde COVID-19 (green pass) al datore di lavoro, di essere esonerato dai controlli di validità, previsti dalla procedura aziendale, sino alla scadenza della sua validità.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali degli interessati ha come base giuridica la facoltà riconosciuta dall'art. 9 *septies*, comma 5, D.L. n. 52/2021, nonché il fine di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del GDPR.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

A norma degli artt. 4, n. 2, 28 e 29 Regolamento UE 2016/679 e 2-*quaterdecies* D.L. 196/03 ss.mm.ii., oggetto del trattamento sono i dati personali esclusivamente



riferibili al lavoratore, così come indicati nel green pass consegnato in copia in formato analogico.

La copia del certificato verde viene consegnato a soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali nel rispetto del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza, con misure di sicurezza tecniche ed organizzative e con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, di conservazione e di distruzione.

Il nominativo del lavoratore e la data di scadenza della certificazione verde verranno comunicati ai soggetti incaricati delle verifiche di validità dei certificati, ai soli fini dell'esclusione da successivi controlli.

La consegna di copia del green pass è una facoltà del lavoratore ed, in mancanza, il titolare del trattamento potrà eseguire i controlli di validità con le modalità e le tempistiche di cui alla precedente informativa, che resta in vigore.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Per la finalità sopra indicata, saranno trattati esclusivamente i dati personali riferibili al lavoratore come riportati nella certificazione verde consegnata.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, data di nascita;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR, relativi alla vaccinazione somministrata, all'avvenuta guarigione da malattia da COVID-19 o al test con esito negativo effettuato.

Il titolare del trattamento si riserva la facoltà di eseguire i controlli di validità dei green pass con le modalità e le tempistiche previste dalla procedura aziendale.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per tutta la durata della validità del certificato verde Covid 19. Al termine di tale periodo i dati saranno distrutti e non saranno oggetto di conservazione.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti ivi previsti, tra i quali: il diritto di accesso (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16); il diritto alla cancellazione (art. 17), opposizione (art.21).

Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. Nel caso si intenda esercitare uno o più diritti o ricevere informazioni relative a quanto non espressamente riportato in questo documento, potrà in qualsiasi



momento inviare una richiesta a CEG Elettronica Industriale S.p.A., con sede in Bibbiena (AR), alla via Nave, 11, ai seguenti recapiti: Fax 0575-536367; e-mail info@cegelettronica.com; pec cegelettronica@legalmail.it.

CEG Elettronica Industriale S.p.A.

Il sottoscritto _____ (CF _____), nato a _____, il _____, residente in _____, alla via _____ n.____, Tel. _____, Cell. _____

ACCONSENTE

con la sottoscrizione della presente nota informativa, al trattamento dei dati personali. Letto, confermato e sottoscritto.

Bibbiena, _____

Firma _____



Allegato I

REGISTRO PER LE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (art. 9-septies, comma 5, D.L. n. 52/2021)

Il giorno _____, secondo le modalità di controllo

- a tappeto antecedente l'ingresso in azienda
- a campione antecedente l'ingresso in azienda
- a campione dopo l'accesso, all'interno dei locali

individuata dall'impresa CEG Elettronica Industriale S.p.A. per la verifica, ai sensi dell'art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, si attesta che _____ lavoratori/collaboratori sono stati sottoposti al controllo del possesso della certificazione con tecnologia _____, con esito positivo.

La verifica ha dato esito negativo, invece, per le seguenti persone:

| Cognome | Nome | Data di nascita | Esito controllo | Provvedimento di allontanamento | Sottoscrizione edella persona controllata |
|---------|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | Negativo | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Il presente verbale viene inviato, giornalmente, all'Ufficio del personale per i provvedimenti di competenza.



Allegato L

OBBLIGO GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021 IMPORTANTI INDICAZIONI

Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato all'interno di questi luoghi di lavoro, dal 15 OTTOBRE 2021, devono essere muniti di green pass, come previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127.

CEG Elettronica Industriale S.p.A., in attuazione del suddetto decreto legge, ha predisposto una programmazione delle verifiche del certificato verde, che vengono effettuate, prioritariamente, agli ingressi in modalità a tappeto.

Le verifiche sono effettuate da persone, opportunamente, delegate dal datore di lavoro, così come previsto dalla norma.

Esenzioni dall'obbligo del green pass

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

CEG Elettronica Industriale S.p.A.